



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2010 (16.12)**

**17474/10**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0076 (COD)**

---

---

**LIMITE**

**ENV 842  
MI 530  
AGRI 532  
CHIMIE 54  
CODEC 1462**

**NOTA**

---

del:	Segretariato generale
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	17282/10 ENV 831 MI 515 AGRI 515 CHIMIE 53 CODEC 1427
n. prop. Com:	11063/09 ENV 440 MI 246 AGRI 267 CHIMIE 50 CODEC 849 - COM (2009) 267 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi - Accordo politico

---

**I. INTRODUZIONE**

1. La Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto il 12 giugno 2009.

Obiettivo della proposta è rivedere e sostituire la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, porre rimedio a debolezze operative individuate nel quadro normativo vigente, migliorare e aggiornare taluni elementi del sistema di autorizzazione e di riconoscimento reciproco ed evitare problemi futuri.

2. Il regolamento proposto è stato discusso nell'ambito del Consiglio e dei suoi organi preparatori durante le presidenze svedese, spagnola e belga.
3. Nell'addendum al presente documento le delegazioni troveranno il testo di un progetto di regolamento che riflette i risultati delle discussioni del Coreper dell'8 dicembre 2010 e sul quale vi è un accordo molto ampio, fatta eccezione per le questioni in sospeso sintetizzate in appresso.<sup>1</sup> Nel testo di compromesso sono stati anche inseriti, integralmente, parzialmente o in linea di principio, molti degli emendamenti che il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura nel mese di settembre 2010.

## II. QUESTIONI IN SOSPESO

Le questioni in sospeso possono essere così sintetizzate:

- Definizione di "biocida": DK chiede la soppressione del termine "principale" che figura all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
- Criteri di esclusione DK/DE considerano troppo debole la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma e chiedono che le deroghe all'articolo 5, paragrafo 1 siano possibili solo se si può dimostrare che non esistono alternative adeguate.
- Approvazione dei principi attivi: la Commissione si rammarica delle modifiche apportate al regolamento per prevedere il ricorso ad atti di esecuzione per l'approvazione dei principi attivi (articolo 8 bis) invece della loro iscrizione in un allegato mediante atti delegati.
- Procedura di autorizzazione semplificata: AT ritiene che la procedura prevista agli articoli da 21 ter a 21 sexies manchi delle necessarie garanzie e propone ulteriori requisiti in materia di ammissibilità e di dati e la necessità di chiedere il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni in ciascuno Stato membro. Esprime inoltre perplessità sulla natura politica piuttosto che scientifica dell'elenco dei principi attivi figurante nell'allegato I.

---

<sup>1</sup> DK/UK hanno formulato riserve di esame parlamentare.

- Deroghe: DK chiede un campo di applicazione più ampio affinché gli Stati membri decidano sulle deroghe al reciproco riconoscimento e sulle autorizzazioni dell'Unione e per i prodotti autorizzati ai sensi della procedura di autorizzazione semplificata, con un ruolo minimo o nullo della Commissione in tali decisioni.
- Tariffe e oneri: la Commissione si rammarica per le modifiche apportate all'articolo 70, che prevedono che le tariffe versate all'agenzia siano fissate tramite atti di esecuzione e l'adozione di orientamenti concernenti la struttura delle tariffe spettanti alle competenti autorità nazionali.

## CONCLUSIONE

Il Comitato dei Rappresentanti permanenti raccomanda che il Consiglio raggiunga un accordo politico nella sessione del 20 dicembre 2010, sulla base del testo allegato all'addendum alla presente nota, permettendo così l'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura, dopo la messa a punto del testo da parte dei giuristi-linguisti..

---